

Prot. n. L81/RNS

Bologna, 25 maggio 2020

Oggetto:

Inail - circolare n. 22 del 20 maggio 2020 . Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" – Articolo 42 comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Chiarimenti.

Sommario

E' stata pubblicata, come preannunciato, la circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020 che chiarisce la tutela per l'infezione da Covid 19 assicurata ai lavoratori dal decreto legge Cura Italia e già illustrata nella circolare del 3 aprile 2020 N. 13.

L' INAIL, con la circolare in oggetto e che si **allega**, fornisce le indicazioni ulteriori che aveva anticipato a seguito dell'emanazione della propria precedente circolare n. 13/2020 e dalla quale erano emerse ambiguità interpretative in relazione alla responsabilità datoriale a seguito del contagio del lavoratore in occasione di lavoro. Sullo stesso argomento si confronti la precedente circolare prot. L78/RNS del 19.05.2020.

L'istituto, preliminarmente, precisa che viene riconosciuta la tutela infortunistica da Covid-19 in occasione di lavoro, secondo il principio giuridico che equipara la causa virulenta alla causa violenta propria dell'infortunio.

Ciò premesso, l' INAIL specifica che il riconoscimento dell'origine professionale del contagio non ha alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro. Essa sussiste, infatti qualora, nel caso di specie, vi sia violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche.

La circolare, inoltre, precisa che nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro le prestazioni sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato, con conseguente astensione dal lavoro, ma senza gravare sulla gestione assicurativa, non essendo i citati casi computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio.

Di conseguenza, gli infortuni da COVID-19 in occasione di lavoro non incidono sulla misura del premio pagato dal datore di lavoro, poiché sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro.

Ai fini dell'**accertamento dell'infortunio** da contagio, inoltre, l'Istituto ritiene che la mancata dimostrazione dell'episodio specifico di penetrazione nell'organismo del fattore patogeno non può precludere l'ammissione alla tutela assicurativa e che la prova dell'avvenuto contagio per motivi professionali si ha quando, anche attraverso presunzioni, si giunga a stabilire che l'evento infettante si è verificato in relazione con l'attività lavorativa.

Tale presunzione semplice, in ogni caso, presuppone l'accertamento rigoroso dei fatti e delle circostanze che facciano desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro.

Per quanto riguarda la **responsabilità del datore di lavoro**, non possono, perciò, confondersi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo con quelli per la responsabilità penale e civile da accertare con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento delle prestazioni assicurative.

Le responsabilità penali e civili si basano sulla prova del nesso di causalità, insieme all'imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta del datore di lavoro.

In riferimento all'azione di **regresso**, l'INAIL precisa che essa presuppone la configurabilità del reato perseguibile d'ufficio a carico del datore di lavoro o di altra persona del cui operato egli sia tenuto a rispondere a norma del codice civile.

Pertanto, così come il giudizio di ragionevole probabilità in tema di nesso causale, che presiede al riconoscimento delle prestazioni assicurative in caso di contagio da malattie infettive, non è utilizzabile in sede penale o civile, l'attivazione dell'azione di regresso da parte dell'Istituto non può basarsi sul semplice riconoscimento dell'infezione da SarsCov-2.

Infatti, in assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa per parte datoriale.

Al fine di garantire l'omogeneità della trattazione e una attenta gestione dell'invio delle diffide, le Avvocature territoriali dell'Istituto avranno cura di trasmettere all'Avvocatura generale le pratiche riguardanti possibili azioni di regresso nei casi di infortunio sul lavoro da COVID-19, accompagnate da una breve relazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti richiesti.

Rimandando alla lettura integrale della circolare, si inviano cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegati:

Circolare INAIL n.22 del 20 maggio 2020.